

Oggetto:

Modifica di alcune condizioni di svolgimento del Telelavoro nella Provincia di Bologna. Approvazione del relativo Progetto Generale e autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro.

LA GIUNTA**Decisione**

A voti unanimi e palesi, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività dell'atto:

1. approva, le modifiche al Progetto Generale di Telelavoro nella Provincia di Bologna, secondo le modalità descritte nel documento "Il telelavoro nella provincia di Bologna" (Allegato A) e "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna" (Allegato B), pre-siglato in data 03/04/2008, allegati alla presente deliberazione da farne parte integrante e sostanziale;
2. conseguentemente, conferma le postazioni di telelavoro esistenti e ne prevede l'aumento in base a quanto contenuto nei documenti sopra citati, in rapporto alle risorse finanziarie e organizzative disponibili;
3. autorizza il Direttore Generale, quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna" nel testo di cui all'allegato B;
4. dà atto che il Contratto Decentrato Integrativo, di cui si autorizza la sottoscrizione, non è in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, né comporta oneri non previsti rispetto a quanto indicato nell'art. 4, co. 1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente 1998/2001, vale a dire nel rispetto delle risorse individuate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

5. dà atto che si provvederà alla trasmissione all’Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN)¹ di copia del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in questione, una volta sottoscritto in via definitiva;
6. approva l’immediata esecutività del presente atto.

Motivazione

Nel 2006, a conclusione della sperimentazione del telelavoro iniziata l’01/11/2002, alla luce dell’analisi dei risultati ottenuti e della loro valutazione positiva, la Giunta ha approvato² l’introduzione, in via stabile, nella Provincia di Bologna del telelavoro quale forma di lavoro flessibile, secondo le modalità descritte nel documento “Il Telelavoro nella Provincia di Bologna”, autorizzando la sottoscrizione del relativo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro³.

Nel corso dei due anni trascorsi, vi è stato un positivo sviluppo del telelavoro e un crescente interesse dei dipendenti.

Nell’ottica di ridurre i costi e ampliare il numero di postazioni, le postazioni sono ora costituite, a differenza della sperimentazione, da pc portatili e viene utilizzata la linea telefonica del dipendente, con rimborso forfettario dei costi sostenuti.

Anche in conseguenza a tali scelte, le postazioni sono così passate dalle 5, avviate nel corso della sperimentazione, a 15.

A fronte del progressivo aumento delle richieste e dell’esigenza che, comunque, la capacità di attivare postazioni di telelavoro rientri nell’attività di programmazione dell’Ente, si è aperto un confronto con le organizzazioni sindacali.

All’esito di tale confronto, in occasione del quale sono stati esaminati anche altri aspetti relativi allo svolgimento del telelavoro, in data 03/04/2008, è stato siglato tra l’Amministrazione Provinciale di Bologna e le Organizzazioni Sindacali dell’Ente il documento “Il Telelavoro nella Provincia di Bologna” (di seguito denominato Progetto), quale verbale di concertazione nel testo di cui all’allegato A, nonché è stata presigliata l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna” (di seguito denominato Contratto), nel testo di cui all’ allegato B.

¹ Vedi art 46, co. 5 del D.Lgs. 165/2001.

² vedi deliberazione di Giunta nr. 93 del 21/03/2006, rettificata, per mero errore materiale, con deliberazione n. 174 del 23/05/2006

³ Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna è stato sottoscritto in via definitiva il 23/03/2006.

Le modifiche sostanziali apportate in sede sindacale ai testi dei documenti approvati dalla Giunta nel marzo del 2006⁴ hanno riguardato i seguenti aspetti:

➤ **Aventi diritto all'assegnazione:** fermi restando i criteri generali per l'assegnazione del telelavoro individuati nel CCDI sottoscritto il 23/03/2006, è stato precisato che i dipendenti aventi diritto all'assegnazione del telelavoro sono tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato (punto 3 B del Progetto; art. 4 punto B del Contratto).

➤ **Telelavoro e part time:** poiché tutti i criteri di assegnazione del telelavoro sono riconducibili a esigenze del dipendente che comporterebbero periodi di assenza, anche frazionata, si è ritenuto che per i dipendenti che richiedono il telelavoro per assistenza di figli minori o altri familiari o conviventi, il telelavoro costituisca un'alternativa al part time, salvo particolari ed eccezionali situazioni. Conseguentemente il dipendente a part time che richieda il telelavoro, si dovrà impegnare a rientrare a tempo pieno, qualora risulti assegnatario di una postazione (punto 3.1 del Progetto; art. 4.3 del Contratto).

➤ **Programmazione delle postazioni di telelavoro:** è stato affermato il principio per cui la capacità di attivare postazioni di telelavoro deve rientrare nell'attività di programmazione dell'Ente. Sulla base delle richieste pervenute nell'anno precedente, in sede di negoziazione di budget, viene definito il numero di postazioni attivabili per l'anno successivo, secondo il criterio della tendenziale risposta a tutte le richieste pervenute, nel quadro delle risorse disponibili. Qualora, poi, durante l'anno vengano formulate altre richieste, la Provincia si attiverà per aumentare il numero delle postazioni in rapporto alle risorse finanziarie e organizzative disponibili (punto 3.1 del Progetto; art. 4.4 del Contratto).

➤ **Criteri di scelta in caso si richieste superiori al numero di postazioni attivabili:** fermo restando quanto indicato al precedente punto, nell'eventualità che le richieste di telelavoro superino il numero delle postazioni programmate/disponibili, si è ritenuto di precisare i criteri di scelta già individuati nel progetto generale e nel CCDI del 2006. In particolare, è ora previsto che, nel caso due o più dipendenti chiedano il telelavoro per esigenze di cura di figli minori di 8 anni o di familiari o conviventi, opereranno i seguenti criteri aggiuntivi: disabilità, grave e meno grave, dei figli minori, disabilità molto grave e cronica dei familiari da assistere, numero dei figli/familiari da assistere, minore età dei figli e condizione lavorativa o meno dell'altro coniuge/convivente (punto 3.1, criterio B del Progetto; art. 4.4 criterio B del Contratto). Con riguardo al criterio costituito dal

⁴ Vedi nota 4.

maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede, si è deciso che, nel caso di tempi di percorrenza analoghi, a fini selettivi sarà presa in considerazione la distanza chilometrica (punto 3.1, criterio C del Progetto; art. 4.4 criterio C del Contratto).

➤ **Proroga:** con riferimento alle richieste di proroga dell'assegnazione del telelavoro, è stato concordato che queste siano accolte solo nel caso in cui permangano le condizioni di assegnazione del telelavoro (soggettive, organizzative e di telelavorabilità delle mansioni) e, inoltre, vi sia una positiva valutazione da parte del dirigente dell'efficacia della prestazione assicurata dal dipendente nel periodo di prima assegnazione del telelavoro (punto 3.1 del Progetto; art. 4.7 del Contratto).

➤ **Durata:** il progetto generale e il CCDI del 2006 non davano indicazioni sulla durata massima/minima delle assegnazioni di telelavoro. Tuttavia, si è ritenuto opportuno prevedere una durata minima di 4 mesi (l'implementazione di una postazione richiede una serie di attività da parte degli uffici del Settore Servizi di comunicazione, e-government, del RSPP e del Settore Personale, in considerazione delle quali non vale la pena avviare il tutto per assegnazioni inferiori a tale durata, salvo particolari ed eccezionali esigenze segnalate dai dipendenti o loro dirigenti) e massima di 1 anno, eventualmente prorogabile, al fine di riesaminare periodicamente il permanere delle condizioni di assegnazione (punto 4 del Progetto; art. 5.5 del Contratto).

➤ **Modalità di verifica della prestazione:** è stato concordato di specificare in modo più puntuale le modalità di verifica della prestazione del dipendente da parte del dirigente/responsabile. In particolare, i progetti specifici dovranno contenere anche una specificazione sulla metodologia con la quale sono individuate, assegnate e verificate le attività da svolgere da parte del lavoratore. Sulla base di tale progetto, il dirigente responsabile individuerà, di norma con cadenza mensile, le attività lavorative che dovranno essere svolte dal lavoratore nelle singole giornate di telelavoro. Per ogni giornata di telelavoro, il lavoratore dovrà dar conto dei periodi di lavoro svolto e inviare, alla fine della giornata, un sintetico rendiconto quotidiano di fine attività (punto 6.6 del Progetto; art. 12.1 e 12.2 del Contratto).

➤ **Gestione e modalità di determinazione dei rimborsi:** è stato precisato che la gestione dei rimborsi ai telelavoratori per le spese energetiche e telefoniche sostenute è a carico del Servizio Provveditorato. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare l'indicazione specifica relativa alla quantificazione dei rimborsi, che, come tale,

risultava superata da successivi aggiornamenti, prevedendo soltanto i criteri generali di determinazione degli stessi (punto 6.7 del Progetto; art. 9.2 e 9.4 del Contratto).

La Giunta ha valutato positivamente lo sviluppo del telelavoro dopo la sua introduzione in via stabile e la proposta di ulteriore sviluppo, sopra descritta, elaborata in accordo con i sindacati.

In particolare, nel corso della sua concreta applicazione in via stabile, il telelavoro ha confermato di costituire una valida opportunità di diversa organizzazione del lavoro che può contribuire a far fronte ai nuovi bisogni sociali, nell'attuale crisi del sistema di welfare, che coinvolgono anche il personale dipendente della Provincia. Tale intervento, tra l'altro, continua ad inserirsi nel quadro delle azioni positive che l'amministrazione già persegue nell'ambito delle politiche di genere.

Il telelavoro, inoltre, continua a rientrare tra le iniziative previste nel "Piano degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti provinciali", nell'aggiornamento del 2007, finalizzate alla diminuzione degli spostamenti con conseguente decremento del traffico/inquinamento, nonché tra le azioni legate alla gestione digitale di tutta la documentazione dell'Ente.

La Giunta, pertanto, prendendo atto del crescente interesse dei dipendenti nei confronti del telelavoro e dei benefici che questo può portare, oltre che all'Amministrazione e ai dipendenti, anche sul piano sociale, ha valutato opportuno approvare le modifiche riguardanti i criteri di assegnazione delle postazioni di telelavoro e la proposta di aumento, nel quadro della programmazione dell'Ente e in rapporto, comunque alle risorse finanziarie e organizzative disponibili.

Ha valutato, altresì, opportuno approvare anche le altre modifiche e adattamenti alle condizioni di svolgimento del telelavoro concordate in sede sindacale.

Il telelavoro sarà, dunque, disciplinato secondo le condizioni previste nel documento denominato "Il telelavoro nella Provincia di Bologna" (allegato A) e nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna" (allegato B), presiglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'Ente in data 03/04/2008.

La contrattazione collettiva decentrata integrativa⁵ è finalizzata a contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse del miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

⁵ La contrattazione si svolge sulle materie di cui all'art. 4, co. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Regioni – Autonomie Locali e art. 4, co. 1 del C.C.N.L. 1998 – 2001 dell'area della dirigenza.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo trova immediata ed automatica applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti, solo a seguito del completamento delle procedure di formalizzazione dell'autorizzazione alla sottoscrizione⁶.

L'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla compatibilità dei costi del documento concordato con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione della copertura degli oneri.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, una volta formalizzato, dovrà essere trasmesso all'ARAN entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva.

Secondo il vigente ordinamento, la Giunta Provinciale rappresenta l'organo di governo dell'Ente competente circa l'adozione della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna" (nel testo di cui all'allegato B), sulla base dell'accordo concordato e presigliato dalle delegazioni trattanti, avendo acquisito il controllo positivo da parte del Collegio dei Revisori, allegato alla presente deliberazione (Allegato D).

Con delibera di Giunta⁷, è stata costituita la nuova delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata integrativa⁸, individuando quale Presidente della medesima il Direttore Generale e come tale autorizzato di volta in volta dalla Giunta alla sottoscrizione degli accordi.

Si è ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dare tempestiva attuazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e consentire al Settore Personale di adottare gli opportuni atti per la proroga delle postazioni esistenti e l'assegnazione delle nuove postazioni.

Pareri

⁶ Vedi artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Regioni e Autonomie Locali

⁷ Vedi deliberazione n. 39 del 03.02.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, poi modificata con delibera di Giunta n. 334 del 26.07.2004, dichiarata immediatamente eseguibile.

⁸ Delegazione costituita ai sensi degli artt. 5, comma 2 (come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004), e 10, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali 1998 - 2001.

Si sono espressi favorevolmente⁹ il Direttore del SETTORE PERSONALE , in relazione alla regolarità tecnica del presente atto, il Responsabile di Ragioneria, in relazione alla regolarità contabile, e il Segretario Generale, per la dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa, pareri e dichiarazione acquisiti ed allegati quale parte integrante e sostanziale della corrispondente proposta.

Allegati

- A) Il telelavoro nella Provincia di Bologna
- B) Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il telelavoro nella Provincia di Bologna
- C) Relazione Tecnico-Finanziaria del Direttore del Settore Personale
- D) Parere Revisori dei Conti

⁹ Si veda art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”